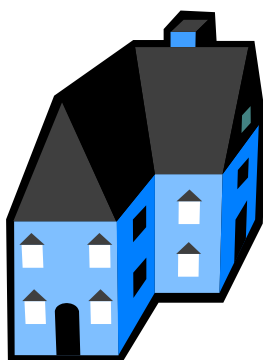




COMUNE DI TERRAGNOLO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI ESISTENTI



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 dd. 25.02.2002

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 dd. 07.06.2016

ARTICOLO 1 - Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi ai proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali sul bene, possessori e inquilini degli edifici esistenti ubicati all'interno e all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Comune di Terragnolo, al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del rinnovamento o abbellimento delle facciate, per la valorizzazione ed il miglioramento estetico dei centri abitati stessi.

ARTICOLO 2 - Definizione di edificio interno ed esterno alla perimetrazione del centro storico

Per edificio si intende la singola particella edificiale o porzione materiale iscritta o da iscrivere al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Per edifici interni al Centro Storico si intendono tutti gli edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del Centro Storico individuata dal Piano Regolatore Comunale.

Per edifici esterni alla perimetrazione del Centro Storico si intendono tutti gli edifici ricadenti all'esterno della suddetta perimetrazione e che alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo risultino costruiti o integralmente ristrutturati da almeno venti anni.

Al fine di determinare la data di costruzione o di integrale ristrutturazione dell'edificio si fa riferimento alla data della dichiarazione di fine lavori ed in sua assenza alla data della licenza edilizia, concessione edilizia o autorizzazione edilizia, maggiorata convenzionalmente di anni due.

In mancanza dell'atto autorizzatorio di cui al precedente comma è necessaria la presentazione, da parte del richiedente, di auto certificazione di iscrizione al catasto urbano o fondiario atta a dimostrare l'anno di costruzione o di recupero globale dell'immobile.

ARTICOLO 3 - Interventi ammissibili ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate degli edifici come individuati nel precedente art. 2:

- rifacimento degli intonaci esterni, dei canali di gronda e dei pluviali;
- tinteggiatura delle facciate e dei loro elementi esterni (serramenti, poggiali, scale, ecc.).
- risanamento e/o ricostruzione di elementi esterni di facciata, quali poggiali, scale, serramenti, ecc.;

Tutti gli interventi dovranno comunque essere di entità tale da costituire tecnicamente reale riqualificazione, rinnovamento o abbellimento della facciata.

2. Potranno essere ammessi a contributo anche interventi che non interessino l'intero edificio a condizione che gli stessi riguardino una porzione significativa dello stesso e che siano idonei a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Possono essere ammessi a contributo anche solo i materiali utilizzati per eseguire gli interventi descritti nel pto 1. a fronte dei giustificativi di spese secondo art. 8 del presente regolamento

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento gli interventi assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche. A tale scopo gli interessati debbono esplicitamente dichiarare nella domanda gli interventi oggetto di contributo di cui al presente regolamento, per i quali i richiedenti dovranno dichiarare che non è e non sarà assistito da altro finanziamento pubblico. L'amministrazione Comunale può predisporre i necessari controlli di accertamento per verificare le dichiarazioni di cui al punto precedente.

5. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate da richiedenti che abbiano già beneficiato dei finanziamento previsti dal presente regolamento

entro i 10 anni dalla fine dei lavori precedenti

ARTICOLO 4 - Domande per l'accesso ai benefici

1. La domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento va presentata al Comune di Terragnolo, dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio dei lavori, dai soggetti titolari di cui all'art. 1 in possesso dell'autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 3. L'ammissione a finanziamento potrà pertanto eventualmente avvenire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa formazione di apposita graduatoria ai sensi dell'art. 5.
La domanda, redatta su apposito modello, dovrà essere corredata del computo metrico estimativo dei lavori, firmato da un Tecnico abilitato o preventivo di idonea Impresa specializzata e della ulteriore documentazione precisata sul modello di domanda, completa di documentazione fotografica esaustiva.
2. Qualora la proprietà dell'edificio o della porzione materiale sia di più soggetti la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari ed in caso di iscrizione di diritti reali anche dai soggetti titolari di detti diritti se ed in quanto necessario
3. Le domande ammesse in graduatoria e non finanziate non saranno ritenute valide per l'anno successivo a meno che i lavori non siano ancora stati eseguiti, in tal caso si può richiedere nuova ammissione a contributo.
4. Se al primo ottobre del successivo anno, non sono pervenute nuove richieste di contributo, il budget verrà ridistribuito secondo graduatoria stilata nell'anno precedente ad esclusione di chi ha già ottenuto il contributo.

ARTICOLO 5 - Esame delle domande e formazione della graduatoria

1. Le domande di contributo sono sottoposte all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale che verifica l'ammissibilità degli interventi, l'entità della spesa finanziabile e forma la graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 3.
2. La graduatoria e le relative assegnazioni finanziarie sono approvate dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre dell'anno di presentazione.
3. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti criteri:
 - Edifici compresi nel perimetro del Centro Storico punti 5
 - Completezza dell'intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata punti 4
 - Contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento con altri edifici per i quali sia stata presentata domanda di contributo a sensi del presente Regolamento o che siano già stati oggetto di risanamento e riqualificazione punti 3
 - Presenza sulla facciata di significativi elementi storico artistici quali affreschi, decorazioni per i quali è previsto il restauro punti 2
 - Edificio abitato da soggetti stabilmente residenti nel Comune punti 2
 - Utilizzo di ditte locali punti 2

A parità di punteggio, sarà data priorità in base alla data di presentazione delle domande.

ARTICOLO 6 - Intervento finanziario

1. Per ogni singolo edificio sono fissati i seguenti limiti massimi di spesa finanziabile:
spesa massima Euro 10.000,00
2. La spesa ammissibile è data dall'ammontare dei lavori, dalle somme per oneri fiscali (I.V.A.) nella percentuale di Legge e dalle spese tecniche nel limite massimo del 5% dei lavori.
3Il contributo da assegnare in conto capitale è fissato nella misura del 30% della spesa ammessa.
Il contributo viene assegnato al soggetto richiedente. Nel caso di più soggetti richiedenti il contributo sarà assegnato secondo le quote di riparto dichiarate dai richiedenti stessi.
3. La Giunta Comunale può, visto il bilancio dell'anno in corso e il numero di domande presentate, incrementare il valore del budget previsto per finanziare ulteriori domande secondo la graduatoria.
4. Nel caso in cui il valore dei contributi sia inferiore al budget massimo previsto ad inizio anno, la Giunta può riutilizzare tali finanziamenti su altri capitoli del bilancio.

ARTICOLO 7 - Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro il termine di anni uno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.
2. E' ammessa la proroga del termine di fine lavori per un periodo massimo di mesi sei da richiedersi per iscritto entro la scadenza del termine di cui al precedente punto.
3. La fine lavori sarà certificata da una dichiarazione del beneficiario, da redigersi su apposito fax simile, corredata della certificazione di regolare

esecuzione rilasciata da un Tecnico abilitato.

ARTICOLO 8 - Erogazioni

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'esecuzione dell'intervento in conformità alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - concessione edilizia rilasciata.
2. Il contributo è liquidato in unica soluzione a fine lavori sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
3. La spesa sostenuta dovrà essere dimostrata mediante presentazione di idonea documentazione fiscale regolarmente quietanziata.
In caso di presentazione di documentazione fiscale in percentuale inferiore a quanto stabilito al precedente punto 3, l'entità del contributo sarà ridefinita d'ufficio proporzionalmente alla spesa certificata.
4. I prezzi di riferimento relativi agli interventi, ammissibili a contributo non devono superare le tariffe previste dell'elenco prezzi provinciale.

ARTICOLO 9 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio ed alle Leggi esistenti in materia.